



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11148 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniele Scelfo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro

Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari prot. n. 351418/2-11, datato 21.09.2017 e notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato giudicato “inidoneo” e, dunque, escluso dal concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti

della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri Effettivi approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 45/85-1-CC del 4.12.2017 nella parte in cui non include l'odierno ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 27.4.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3427 del 28.3.2018, che ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio diagnostico “Attuale percentuale di grasso corporeo pari al 23,6 % in soggetto normotipo, armonico con masse muscolari ben rappresentate”, altresì considerando: “Ad oggi non si può escludere che il ricorrente si trovasse già allora entro il range di idoneità per l'arruolamento

volontario nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato”;

Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell’atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l’ammissione “con riserva” del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 1° agosto 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 1° agosto 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.